

DELIBERAZIONE N. 543 DEL 20 MARZO 2009

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO PIANO SANITARIO REGIONALE E RAPPORTI CON LE UU.SS.LL. – Decadenza del dr. Roberto Landolfi Direttore Generale ASL Avellino 2 e contestuale estinzione del rapporto contrattuale di prestazione di opera, ai sensi della legge regionale n. 16 del 28 novembre 2008.

PREMESSO CHE :

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 460 del 20 marzo 2007 ha approvato l'Accordo sottoscritto tra il Presidente della Regione Campania ed i Ministri della Salute e dell'Economia e Finanze stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge n. 311/2004 con l'allegato Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario della Campania;
- con Legge Regionale n. 16 del 28 novembre 2008 sono state fissate misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro dal disavanzo. In particolare, gli artt. 2 e 3, nell'innovare la L.R. 3 novembre 1994 n. 32, hanno rispettivamente disciplinato la razionalizzazione degli ambiti territoriali e distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali.
- l'art. 2, al comma 1, lettera b) ha definito modalità e termini prescrivendo che: *"Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito nel merito il parere obbligatorio della commissione consiliare regionale competente, definisce le procedure per l'attuazione del processo di razionalizzazione delle Aziende sanitarie locali che deve completarsi entro il 30 giugno 2009. La sede legale dell'Azienda sanitaria locale è definita dalla Giunta Regionale sulla base del criterio del baricentro della popolazione e sulla base della preesistenza di adeguate strutture sanitarie affinché non vi siano costi aggiuntivi."*

CONSIDERATO

- che l'art. 2, comma 1, lettera a) della Legge in oggetto, ha previsto che il processo di riorganizzazione degli ambiti aziendali deve avvenire sulla base delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio, prevedendo comunque un'azienda per provincia;
- che, pertanto, le nuove Aziende Sanitarie Locali individuate dalla norma regionale sono le seguenti:

NUOVE ASL	ACCORPAMENTI (VECCHIE ASL)
Azienda Sanitaria Locale AVELLINO	ASL AV 1+ ASL AV 2
Azienda Sanitaria Locale BENEVENTO	ASL BENEVENTO
Azienda Sanitaria Locale CASERTA	ASL CE 1 + ASL CE 2
Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 1	ASL NA 1
Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 2	ASL NA 2 + ASL NA 3
Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 3	ASL NA 4 + ASL NA 5
Azienda Sanitaria Locale SALERNO	ASL SA 1+ ASL SA 2+ ASL SA 3

CONSIDERATO

- che con deliberazione di Giunta Regione n. 505 del 20.03.2009 avente ad oggetto "L.R. n. 16 del 28 Novembre 2008 recante misure di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro del disavanzo - razionalizzazione degli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali", previa acquisizione del parere obbligatorio della V Commissione Consiliare, ai sensi del citato art. 2, comma 1 lettera b) della L.R. n. 16/08, sono stati definiti gli ambiti territoriali delle nuove Aziende

sanitarie locali e sono state indicate la denominazione e la sede legale delle costituenti Aziende Sanitarie Locali e la popolazione residente di ciascun nuovo ambito aziendale;

- che con deliberazione di Giunta Regionale, di pari data, avente ad oggetto “ *Legge Regionale n. 16 del 28.11.2008 recante: misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo- razionalizzazione degli ambiti distrettuali delle nuove Aziende sanitarie Locali* ” sono stati definiti gli ambiti distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali di nuova costituzione;

RILEVATO

- che il permanere delle preesistenti Aziende Sanitarie Locali costituisce il presupposto certo e di carattere oggettivo che, pur in mancanza di un espresso riferimento ad esso nelle clausole contrattuali, può e deve ritenersi presente dai contraenti nella formazione del loro consenso come presupposto comune avente valore determinante ai fini dell'esistenza e del permanere del vincolo contrattuale;
- che, per effetto dell'estinzione del soggetto giuridico preesistente, e della contestuale costituzione delle nuove Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 16 del 28.11.2008, e delle citate Deliberazioni di Giunta Regionale decadono, ipso iure, i direttori generali attualmente in carica presso le disciolte AA.SS.LL. e, per l'effetto anche i direttori amministrativi e sanitari nominati ai sensi del comma 1 quinquies dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- che, pertanto, il dr. Roberto Landolfi decade dall'incarico di Direttore Generale ASL AV 2, con effetto immediato;

VISTA

La Legge Regionale n. 16 del 28.11.2008

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati

per effetto dell'estinzione del soggetto giuridico preesistente, e della contestuale costituzione della nuova Azienda Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 16 del 28.11.2008, e citate Deliberazioni di Giunta Regionale

di **DICHIARARE** la decadenza del dr. Roberto Landolfi, dall'incarico di Direttore Generale della ASL Avellino 2 e la contestuale estinzione del rapporto contrattuale di prestazione d'opera;

di **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'A.G.C. n. 01 Gabinetto del Presidente, A.G.C. n. 19 Piano Sanitario Regionale per l'adozione degli atti consequenziali ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino